



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 62 del 06/04/2012 -
Determinazione nr. 779 del 11/04/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di carrozzeria.

Società **CARROZZERIA LA CORDENONESE SRL** - stabilimento ubicato in Comune di Cordenons (PN), via Isonzo n. 8

PREMESSA

1.Fatto

La Società CARROZZERIA LA CORDENONESE SRL, con sede legale e produttiva in via Isonzo n. 8 in Comune di Cordenons (PN), ha presentato in data 24.11.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 82528 del 24.11.2011).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 84330 del 05.12.2011. La società ha fornito le integrazioni con nota del 10.02.2012 (assunta al prot. n. 12062 del 13.02.2012) e con nota prot. n. 26394 del 21.03.2012 ha inoltrato ulteriori integrazioni su richiesta dell'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone.

Con nota prot. n. 12910 del 15.02.2012 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Cordenons (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Sia il Comune che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti.

La ditta svolge l'attività di officina di carrozzeria per autoveicoli e simili. La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 3139 del 02.10.2001 (voluturata dalla Provincia di Pordenone con det. dir. n. 2580 del 02.11.2011) che comprende i seguenti punti di emissione:

- E1-E2 (cabina di verniciatura),
- E3 (lavapistole).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione ivi citati (**E1, E2, E3**).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la

seguinte:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei camini
- ortofoto in scala 1:5000
- estratto del PRGC
- planimetria dello stabilimento
- allegato C sul consumo di solventi
- prospetti dei camini quotati (integrazioni del 21.03.2012).

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 20.03.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come

- **E1 ed E2 (cabina forno),**
- **E3 (aspirazione pulizia attrezzature di lavoro)**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i

sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

La società possiede un impianto di combustione funzionante a metano da 170 kW asservito alla cabina forno (emissione indicata con il numero CT1), non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1 in quanto compreso nell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La Ditta dichiara che l'attività di verniciatura prevede un consumo di solvente pari a 689,33 kg/anno. Tale attività viene individuata **al punto 12 della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come "Finitura di autoveicoli con soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** (si veda allegato C allegato all'istanza). Di conseguenza vengono applicati i limiti di cui al **punto 6.3 della Tabella 1**, parte III, allegato III: "Finitura di autoveicoli".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società CARROZZERIA LA CORDENONESE SRL, con sede legale e produttiva in via Isonzo n. 8 in Comune di Cordenons (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **E1 ed E2 (cabina forno),**
- **E3 (aspirazione pulizia attrezzature di lavoro).**

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) Per le polveri, garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione E1 ed E2 (cabina forno)	<i>Dati validi per ciascun camino</i> Portata: 8000 m ³ /h Quota dal p.c : 6 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	3 mg/Nm ³	

b) Per i composti organici volatili (COV), garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione E1 ed E2 (cabina forno)

Punto di emissione E3 (aspirazione pulizia attrezzature di lavoro)	<i>Portata: 460 m³/h Quota dal p.c. : 6 m</i>
Consumo massimo di solvente: 0,861 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06	
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente > 0,5 tonnellate/anno	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	25% di input di solvente

- c) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione **E1 ed E2, relativamente alle polveri**, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Per i punti di emissione **E1, E2 ed E3, relativamente ai COV**, la Società deve

inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:**

- le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
- un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- i) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Cordenons (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 11/04/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 11/04/2012 02:54:03

IMPRONTA: 04D7682AAA4CFA614DBA0B5D12CA13AE6C13C267DFC0DDD391C42B917C5EDFBF
6C13C267DFC0DDD391C42B917C5EDFBF108202790229405E8DF61416FC13E7A6
108202790229405E8DF61416FC13E7A61DB516802C8AD118C61E7455BB9B0EC9
1DB516802C8AD118C61E7455BB9B0EC96DA547C7A61A9F6468B11FBE54DDE8DD